Alla c.a.
omissis

Fasc. Anac /2828/2022
Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Richiesta di parere in merito alla inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni - questioni giuridiche controverse (rif. note prot. ANAC n. *omissis* del 7 aprile 2022, prot. ANAC n. *omissis* dell'11.05.2023 e successiva prot. ANAC n. *omissis* dell'8 giugno 2023) – **riscontro alla richiesta di nuove valutazioni.**

Si fa riferimento alla nota prot. ANAC n. *omissis* dell'8 giugno 2023, con la quale l'istante ha richiesto all'Autorità di voler rivalutare la questione e formulare un'integrazione al parere già reso in data 11.05.2023 relativamente all'incarico di Commissario straordinario per la *omissis* di *omissis*, sulla base di nuovi elementi di fatto relativi alla società *omissis*, di cui L'Amministrazione è venuta a conoscenza successivamente all'inoltro del parere di Anac, per rappresentare quanto segue.

Sulla base delle deduzioni fornite dal RPCT istante e dallo stesso interessato dott. *omissis*, sono stati svolti approfondimenti al fine di confermare o meno l'applicabilità della ipotesi di inconferibilità ex art 7, comma 1, lett c) del dl.gs 39/2013, ritenuta *prima facie* sussistente nel caso di specie.

La necessità di un approfondimento è sorto *in primis* da incongruenze relative alla data di effettiva cessazione dell'attività della società *omissis*, risalente al 2019 sulla base di quanto attestato dal Presidente della *omissis* e delle parti in causa. Infatti, da una verifica effettuata presso il Registro delle imprese, la società è risultata in liquidazione dal 14/07/2022, cancellata in data 16/11/2022, con bilanci depositati fino al 2022. Occorre rilevare che dopo il 2019 e fino al 2022, i bilanci depositati dichiarano un valore della produzione pari a zero e, pertanto, in ragione di detta specificità, si ritiene che tale elemento di fatto prevalga sulla iscrizione formale 'in liquidazione e cessazione e che possa, conseguentemente, ritenersi decorso il periodo di raffreddamento previsto dall'art 7, comma 1, lett c) del dl.gs 39/2013.

Ciò conduce a ritenere che nel caso concreto non sia applicabile la causa di inconferibilità di cui al citato articolo all'incarico di Commissario liquidatore competente a dirigere la *omissis* di cui alla l.r. *omissis.*

Ne è ulteriore conferma il fatto che la società *omissis* non è riconducibile nella categoria di "*ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione*", in quanto ente pubblico con propria personalità giuridica, diverso e autonomo rispetto alla *omissis* e partecipato al 100% dall'*omissis* (*omissis*).

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza dell'11 ottobre 2023, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente